REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Transizione ecologica,
della biodiversità e dei negoziati
internazionali su clima e natura

Ordinanza del

che modifica l’ordinanza del 23 novembre 2022 che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa

Nor: TECP2627746A

Pubblico interessato: *fabbricanti di prodotti tessili per l’abbigliamento; organizzazioni autorizzate a gestire i rifiuti derivanti da tali prodotti.*

Oggetto: *la presente ordinanza modifica l’ordinanza del 23 novembre 2022 che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa. Il suo obiettivo è quello di modulare i contributi finanziari versati dai produttori in base a criteri di prestazione ambientale legati alle pratiche industriali e commerciali associate alla moda ultrarapida.*

Entrata in vigore: *le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

Applicazione: *la presente ordinanza è adottata conformemente all’articolo L541-10-3 del codice dell’ambiente.*

La ministra della Transizione ecologica, della biodiversità e dei negoziati internazionali su clima e natura, responsabile della transizione ecologica,

visto il codice dell’ambiente, in particolare gli articoli L541-10, L541-10-1(11), L541-10-3 e L541-10-27;

vista l’ordinanza del 23 novembre 2022, come modificata, che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa;

visto il parere del comitato intersettoriale sulla responsabilità estesa del produttore del 16 luglio 2026;

viste le osservazioni formulate nella fase della consultazione pubblica tenutasi dal 9 al 31 luglio 2026, in applicazione dell’articolo L. 123-19-1 del codice dell’ambiente,

decreta quanto segue:

Articolo 1

L’allegato I dell’ordinanza del 23 novembre 2022, che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa (TLC) è modificato conformemente alle disposizioni dell’allegato della presente ordinanza.

Articolo 2

L’ordinanza del 24 agosto 2026 che modifica l’ordinanza del 23 novembre 2022 che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa è abrogata.

Articolo 3

Il direttore generale della prevenzione dei rischi è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto il

La ministra della Transizione ecologica, della biodiversità e dei negoziati internazionali su clima e natura,

Per la ministra e per delega:

Il responsabile del servizio Salute, ambiente ed economia circolare,

P. BODENEZ

Allegato all'ordinanza del che modifica l'ordinanza del 23 novembre 2022 che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa.

Le specifiche relative alle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore di cui all'allegato I dell'ordinanza ministeriale del 23 novembre 2022 sono modificate in conformità delle disposizioni del presente allegato.

Al paragrafo 2.2, intitolato «Adeguamenti applicabili», è aggiunto un nuovo comma 2.2.3.1 prima del comma 2.2.4, intitolato «2.2.3.1 Pratiche industriali e commerciali», che recita come segue:

«I contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore saranno adeguati in base alle sanzioni relative alla durata di vita dei prodotti connesse alle pratiche industriali e commerciali, secondo gli importi indicati nella tabella seguente:

Condizione di applicazione				
Prodotto con un punteggio D pari o inferiore a 0,8				
Importi delle sanzioni (in EUR)				
Tipo di prodotto	**Anno**			
	2026 e 2027	2028	2029	Dal 2030
Mutande/Slip	0,5	1	1,50	2,00
Mutande a calzoncino	0,5	1	1,50	2,00
Calzini	0,5	1,00	1,50	2,00
Camicia	6	6,75	7,50	8,25
Jeans	9	11,75	14,50	17,25
Gonna	3	3,50	4,00	4,50
Abito	7	7,75	8,50	9,25
Costume da bagno	3	3,50	4,00	4,50
Cappotto/giacca	12	14,50	17,00	19,50
Pantaloni	7	7,75	8,50	9,25
Pullover	6	6,75	7,50	8,25
Maglietta/polo	2	2,50	3,00	3,50

Per ciascun prodotto elencato nella tabella precedente, D corrisponde al coefficiente stabilito sulla base di due criteri: ampiezza della gamma di prodotti (G) e incentivo alla riparazione (R), ciascuno ponderato al 50 %. Ciascuno dei due criteri è espresso da un indice compreso tra 0 e 1, che può quindi essere espresso anche come percentuale (%).

Formula
$D = 0{,}67 + (1{,}45 - 0{,}67) * (0{,}5 \times G + 0{,}5 \times R)$

I dettagli relativi al metodo di calcolo di tale sanzione sono riportati in una nota pubblicata sul sito web del ministero competente in materia di ambiente.

La metodologia definita ai sensi degli articoli D541-240 e seguenti del codice dell'ambiente è ritenuta conforme ai metodi di calcolo definiti nella suddetta nota.»